



UNIONE SINDACALE di BASE

PUBBLICO IMPIEGO

Statuto

Titolo I - Principi Costitutivi



Art. 1 - Definizione – L'Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego (in forma abbreviata USB P.I.) è il Sindacato intercategoriale costituito al fine di tutelare gli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici della pubblica amministrazione in ordine alle questioni salariali, normative e alle condizioni di lavoro e dell'ambiente ed in generale gli interessi dei cittadini in ordine alla difesa dello stato sociale, del diritto al lavoro, della libertà d'espressione e delle libertà sindacali.

USB P.I. aderisce alla Confederazione USB.

USB P.I. è organizzato in strutture intercategoriale nell'ambito del settore pubblico a livello nazionale e territoriale ed operativamente si può articolare anche in comparti e settori.

USB P.I. può rappresentare lavoratori, singolarmente e/o collettivamente, che gli conferiscano delega.

USB P.I. non ha fini di lucro.

USB P.I. può decidere l'adesione ad organismi sindacali internazionali.

Il Sindacato ha sede nazionale a Roma

Art. 2 – Principi e scopi - USB P.I.:

1. si propone la rappresentanza, la difesa e la promozione dei diritti economici e sociali, professionali, sindacali e culturali dei lavoratori e lavoratrici, da perseguire con un forte radicamento nei luoghi di lavoro e nella società, nel territorio fondando la sua azione nella contrattazione a tutti i livelli e sul conflitto come mezzo di regolazione democratica degli interessi diversi presenti nella società; raccogliendo in un progetto organico le domande che nascono dalle istanze di base organizzate nei luoghi di lavoro e nella società;
2. è un sindacato indipendente dai partiti e organizzazioni politiche, dai padroni, dai governi;
3. si basa sui principi di libertà, democrazia, solidarietà, uguaglianza e giustizia sociale; su l'idea della supremazia del lavoro sul profitto e dell'uomo sull'economia; nella decisa volontà di affermare il diritto di ogni individuo al soddisfacimento dei bisogni essenziali irrinunciabili quali il diritto al lavoro, alla salute, alla casa, al reddito, ai saperi, all'assistenza sociale, ad un ambiente sostenibile; sulla volontà di garantire i massimi standard di sicurezza per i lavoratori ed i cittadini; sulla massima valorizzazione della partecipazione dei lavoratori; sulla valorizzazione delle differenze di genere, senza discriminazione alcuna e sul riconoscimento dell'identità politica di genere e sulla valorizzazione economica e sociale del lavoro di riproduzione e di cura delle donne; sui principi di solidarietà, pace e cooperazione tra i popoli, nel loro diritto all'autodeterminazione, nella necessità di una politica internazionale di disarmo e di riconversione dell'industria bellica e nella solidarietà internazionale fra i lavoratori; su un nuovo modello di sviluppo sostenibile attraverso la

riconversione ecologica della produzione e la difesa dell'ambiente.

Scopi fondamentali di USB P.I. sono:

- a) difendere e sviluppare i diritti dei lavoratori, dei disoccupati e dei pensionati, i loro interessi economici e sociali, la loro dignità morale e professionale;
- b) perseguire l'obiettivo della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- c) tutelare e organizzare i lavoratori atipici e più in generale i lavoratori precari, battendosi per la stabilizzazione del rapporto di lavoro;
- d) difendere il diritto di sciopero e promuovere tutte le iniziative sindacali, legali ed istituzionali per estendere tale garanzia;
- e) realizzare l'unità dei lavoratori, come strumento per conseguire la piena emancipazione sociale, perseguendo la tutela dei diritti dei lavoratori dipendenti e dei settori sociali che ad essi fanno riferimento ed organizzando strumenti di coordinamento politico-sindacale atti alla riunificazione dei percorsi della conflittualità sociale e del sindacalismo alternativo ;
- f) ribadire il valore del conflitto come uno degli strumenti fondamentali dell'agire sindacale;
- g) mirare alla piena occupazione, al diritto al lavoro e al reddito, rivendicare il miglioramento delle condizioni economiche e lavorative anche attraverso la riduzione dell'orario di lavoro;
- h) garantire l'espletamento dei diritti civili e sindacali dei lavoratori sui posti di lavoro; favorire normative contrattuali e legislative, che sviluppino gli spazi di libertà e garantiscano ai lavoratori la pari dignità senza distinzione di sesso, etnia, nazionalità, religione, lingua, opinioni politiche;
- i) battersi per il diritto alla casa, alla salute, al reddito minimo garantito, all'ampliamento di spazi di utilità sociale, attraverso strumenti da sviluppare sul territorio e collaborando con aggregazioni e associazioni esistenti e sperimentando nuove forme di attività sul territorio e nel sociale;
- j) opporsi alle logiche di privatizzazione e di smembramento delle aziende ed alle esternalizzazioni e delocalizzazioni dei processi produttivi;
- k) battersi contro il monopolio forzato della rappresentanza sindacale, per l'estensione dei diritti sindacali, perché siano i lavoratori a scegliere da chi essere rappresentati e per la pratica della democrazia diretta, anche attraverso la costituzione di organismi di base liberamente eletti da tutti i lavoratori su scheda bianca e con voto segreto, e da essi revocabili in qualsiasi momento;
- l) effettuare la contrattazione a tutti i livelli, nazionali, territoriali, aziendali, di categoria e settore;
- m) essere presente negli organismi in cui la rappresentanza sia prevista da contratti e leggi ed in quelli, italiani o esteri, in cui si definiscono indirizzi e scelte legislative, economiche e sociali relative al lavoro;
- n) sottoporre alla valutazione vincolante dei lavoratori accordi, intese e contratti, utilizzando come strumento le forme che si riterranno al momento opportune e privilegiando l'istituto referendario;
- o) favorire la circolazione dell'informazione sulle iniziative e le scelte del sindacato, anche attraverso la produzione, senza alcun fine di lucro, di pubblicazioni, siti internet.

Art. 3 - Adesioni - L'adesione USB P.I. è aperta ai lavoratori dipendenti del settore pubblico, comunque occupati, ai lavoratori associati in forme cooperative ed ai precari operanti nella pubblica amministrazione, indipendentemente dal gruppo etnico di appartenenza, da ogni opinione politica, convinzione ideologica e religiosa, purché non in contrasto con i principi e la natura dell'organizzazione.

Le adesioni alla USB P.I. vengono sottoscritte dai lavoratori e dalle lavoratrici in ogni unità produttiva e si rinnovano automaticamente in assenza di disdetta, la revoca può essere richiesta in qualsiasi momento ed i versamenti delle quote cessano dal mese

successivo a quello della revoca. Nella scheda di adesione viene fissato l'importo della quota mensile stabilito dal Consiglio nazionale. La quota è intrasmissibile.

La tessera d'iscrizione è rilasciata dalla struttura nazionale.

L'iscritto ha il diritto: all'assistenza ed alla tutela nell'ambito sindacale; di partecipare alla vita sindacale e alla formazione delle decisioni; di esprimere liberamente il proprio pensiero e la propria critica; di informazione e diffusione delle idee.

L'adesione ad USB P.I. comporta automaticamente l'adesione alla Confederazione USB.

Art. 4 - Eleggibilità - Potranno assumere incarichi a livello aziendale e regionale, coloro che risulteranno iscritti a USB P.I. o alla Confederazione almeno sei mesi prima della relativa elezione, fatta salva l'eventuale costituzione di nuove strutture aziendali ed il caso di lavoratori assunti da meno di 6 mesi. Potranno assumere incarichi a livello nazionale coloro che risulteranno iscritti a USB P.I. o alla Confederazione almeno 1 anno prima della relativa elezione, fatta salva l'eventuale costituzione di nuove strutture aziendali ed il caso di lavoratori assunti da meno di dodici mesi. Eventuali ulteriori deroghe potranno essere decise dal Coordinamento interessato. Ogni incarico sindacale è revocabile dall'organismo che lo ha conferito, con decisione adottata con la maggioranza del 50%+1 (cinquanta per cento più uno) dei componenti. A tal fine la convocazione dell'organismo è dovuta qualora venga richiesta da un numero di componenti superiore alla metà.

Art. 5 - Funzionamento: criteri generali - USB P.I. applica il principio della decisione dei lavoratori interessati come riferimento preciso per la propria azione sindacale e riconosce la piena titolarità dei settori, e delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, nelle decisioni sulle scelte delle azioni sindacali di loro competenza.

Art. 6 - Incompatibilità - I lavoratori che ricoprono cariche politiche o istituzionali non possono ricoprire cariche di direzione nella Confederazione qualora siano palesemente incompatibili. Eventuali interpretazioni o deroghe al presente articolo potranno essere assunte dal Coordinamento nazionale con deliberazione adottata con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti. Ove sorgano controversie la valutazione è demandata alla Commissione di Garanzia.

TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 7 - Organismi - L'organizzazione USB P.I. si struttura a livello aziendale, territoriale (regionale - nazionale) e operativamente a livello di comparto e/o settore. USB P.I. Regionale coordina le realtà provinciali ed è competente su tutto il territorio della regione.

USB P.I. Nazionale coordina le Federazioni Regionali, è competente su tutto il territorio nazionale.

Le riunioni degli organi del sindacato sono valide quando sono presenti almeno il 50%+1 dei componenti.

Negli organi del sindacato le decisioni, salva diversa e specificata maggioranza richiesta, si adottano con la maggioranza semplice del 50%+1 (cinquanta per cento più uno) dei presenti al voto.

Gli Organismi USB P.I. sono i seguenti:

- a) il Congresso nazionale;
- b) il Consiglio nazionale
- c) il Coordinamento nazionale;
- d) l'Esecutivo del Coordinamento nazionale;
- e) la Commissione di Garanzia.



Art. 8 - Congresso nazionale - Il Congresso nazionale è il massimo organo decisionale di USB P.I. Definisce gli orientamenti e le scelte e fissa gli obiettivi delle politiche generali del Sindacato, ai quali sono vincolate le proprie articolazioni territoriali e di settore. Elegge il Consiglio nazionale.

Il Congresso si svolge ogni 4 anni ed è indetto dal Consiglio nazionale. Il Congresso delibera validamente con la maggioranza semplice dei voti dei delegati salvo i casi specifici per i quali è prevista una maggioranza qualificata. Ogni eventuale modifica al presente Statuto viene approvata dal Congresso con la maggioranza del 50%+1 (cinquanta per cento più uno) degli aventi diritto al voto. Il Congresso può essere convocato in via straordinaria su richiesta del 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) dei componenti del Consiglio nazionale.

La validità del Congresso è determinata quando è presente il 50%+1 (cinquanta per cento più uno) dei delegati.

Il Congresso si svolge per delegati espressi dai congressi territoriali e favorendo la rappresentanza di tutti i settori, in numero proporzionale agli iscritti e attraverso le modalità previste dal Regolamento congressuale.

Il conteggio del numero degli iscritti è fissato temporalmente dal Consiglio nazionale. USB P.I. partecipa al Congresso nazionale confederale attraverso le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento congressuale confederale.

Art. 9 - Il Consiglio nazionale - E' l'organo preposto all'analisi e alla verifica dell'azione sindacale nell'ambito degli indirizzi congressuali, definisce le strategie dell'associazione sui temi di interesse generale della categoria; convoca il Congresso nazionale; elegge al suo interno il Coordinamento Nazionale; delibera appositi regolamenti contabili e organizzativi e può promuovere organismi di coordinamento inter e infra settoriali per gestire l'azione sindacale in specifici settori del pubblico impiego a livello nazionale e/o territoriale.

Decide sulla costituzione di nuovi comparti, settori e strutture territoriali e sull'ampliamento del numero dei componenti il Coordinamento nazionale.

Il Consiglio nazionale può convocare conferenze programmatico-organizzative, convegni o assemblee straordinarie e promuovere ogni utile iniziativa inerente l'attività sindacale nazionale; è convocato dal Coordinamento Nazionale o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri, almeno due volte l'anno di cui una per approvare il rendiconto economico e finanziario del Sindacato. Il Consiglio nazionale elegge la Commissione di Garanzia

Art. 10 - Il Coordinamento nazionale - Il Coordinamento nazionale svolge le funzioni di rappresentanza di USB P.I. e gestisce la normale attività del sindacato sulla base dei deliberati del Congresso. E' eletto dal Consiglio nazionale, tenendo conto della consistenza numerica delle realtà territoriali e di settore.

Il numero dei componenti il Coordinamento Nazionale è deciso dal Consiglio nazionale.

Sono compiti del Coordinamento:

- a) convocare il Consiglio nazionale;
- b) attuare i mandati congressuali del sindacato, definendo e deliberando sulla politica sindacale, su eventuali intese unitarie con altri soggetti sindacali e su rivendicazioni e piattaforme contrattuali nazionali che non riguardano singoli comparti, e/o settori;
- c) eleggere l'Esecutivo nazionale e tra i membri di questo il rappresentante legale di USB P.I. cui è attribuita la rappresentanza legale di USB P.I. a livello nazionale di fronte a terzi ed in giudizio su tutte le materie;
- d) gestire i fondi nazionali attraverso la nomina del tesoriere nazionale; l'ammontare e la destinazione degli eventuali investimenti sociali e la ripartizione di eventuali fondi nazionali;
- e) emanare il Regolamento Interno e quello Congressuale;
- f) individuare il rappresentante legale tra i componenti dell'Esecutivo cui è

attribuita la rappresentanza legale di USB P.I. a livello nazionale di fronte a terzi ed in giudizio su tutte le materie

Il Coordinamento potrà costituire Enti, Società, Associazioni, Fondazioni e quant'altro ritenuto necessario per la tutela, l'assistenza, i servizi, l'elevazione culturale e per il tempo libero dei lavoratori, dei pensionati, dei loro familiari nonché dei disoccupati e degli inoccupati. In tal caso il Coordinamento nazionale provvederà alla nomina dei relativi organismi dirigenti e, qualora ritenuto necessario, alla stesura degli Statuti. Questi organismi devono presentare al Coordinamento una relazione annuale sull'attività svolta e sulla situazione economica e patrimoniale.

Qualora nel corso del mandato, le dimissioni dal coordinamento nazionale superino il 50% (cinquanta per cento) del totale dei membri, si dovrà provvedere alla convocazione del Consiglio nazionale.

Il Coordinamento è convocato dall'Esecutivo nazionale. Può essere convocato anche da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Coordinamento nazionale. Le deliberazioni del Coordinamento sono adottate a maggioranza semplice dei votanti, fatte salve le situazioni per le quali è prevista la maggioranza qualificata. Il Coordinamento è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri.

I membri del Coordinamento decadono dal mandato dopo tre assenze ingiustificate. Ulteriori modalità di elezione, di convocazione e di lavoro del Coordinamento nazionale sono previste dal Regolamento interno.

Art. 11 - L'Esecutivo Nazionale - Provvede all'attuazione delle delibere del Coordinamento nazionale. E' eletto dal Coordinamento nazionale al suo interno. Il numero dei componenti l'Esecutivo è stabilito dal Coordinamento nazionale. I membri dell'Esecutivo rappresentano il sindacato nei confronti di tutti gli interlocutori politici e sociali e delle controparti. L'Esecutivo attua le decisioni del Coordinamento nazionale, assicura la direzione quotidiana delle attività del Sindacato a livello nazionale, assicura i rapporti con le altre strutture del sindacato su questioni di rilevanza nazionale, coordina e mantiene contatti con le articolazioni periferiche, promuove le pubblicazioni sindacali a livello nazionale, provvede all'organizzazione ed al funzionamento di tutti i servizi e le attività di USB P.I. a livello nazionale, delibera su tutte le questioni che rivestono carattere d'urgenza. L'Esecutivo del Coordinamento rappresenta USB P.I. a livello internazionale, congiuntamente ai livelli confederali USB. L'Esecutivo ha la tutela del patrimonio ed amministra i fondi nazionali attraverso il Tesoriere. Ulteriori modalità di elezione, di convocazione e di lavoro dell'Esecutivo Nazionale sono previste dal Regolamento Interno.

Art. 12 - Strutture di Settore - Al fine di dare operatività e favorire lo sviluppo dell'azione sindacale nei settori, possono essere previste strutture operative che vengono riportate nel Regolamento Interno e che possono avere sia un livello nazionale, sia articolazioni territoriali.

Art. 13 - USB P.I. pubblico regionale - La struttura USB P.I. regionale attua le politiche dell'organizzazione per la pubblica amministrazione sul territorio regionale; coordina l'azione dei settori e di tutte le realtà provinciali sulle tematiche che riguardano il suo ambito di competenza territoriale.

Sono organi di USB P.I. regionale:

- il Congresso regionale;
- il Coordinamento regionale;
- l'Esecutivo regionale;



Il Congresso regionale elegge il Coordinamento regionale, assicurando la rappresentanza di tutte le regioni. Il Coordinamento regionale elegge al proprio interno l'Esecutivo regionale, il tesoriere, individua il rappresentante legale tra i componenti dell'Esecutivo.

Il Congresso regionale si svolge, di norma, ogni 4 anni precedendo il Congresso nazionale, ed è convocato dal Coordinamento. Il Congresso si prepara e si svolge sulla base del Regolamento Congressuale Nazionale. I Congressi regionali eleggono i delegati al Congresso nazionale, tenendo conto delle proporzioni numeriche esistenti a livello regionale in base ai criteri dettati dal Regolamento congressuale.

Art. 14 - Rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro - Struttura di base del sindacato è la rappresentanza aziendale di base costituita nella unità produttiva e nel posto di lavoro sulla base dei seguenti principi: la continuità rispetto alla tradizione di lotta che i lavoratori italiani hanno fino ad oggi espresso per la loro emancipazione; l'elezione diretta dei delegati da parti dei lavoratori; l'obbligo di rispettare la volontà dei lavoratori sulle piattaforme rivendicative, sugli accordi e sulle decisioni di lotta.

TITOLO III - NORME DISCIPLINARI

Art. 15 - Norme disciplinari - L'organo deputato a deliberare le sanzioni disciplinari è il Coordinamento territoriale competente. In attesa del giudizio disciplinare il Coordinamento competente potrà procedere alla sospensione cautelativa dell'interessato, su proposta dell'Esecutivo. In caso di mancato intervento per qualsiasi motivo del Coordinamento competente, potrà intervenire quello di livello immediatamente superiore su richiesta dei soggetti interessati.

Art. 16 - Ricorsi - Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso scritto alla Commissione di Garanzia nazionale che decide, sentite le parti interessate, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso. La decisione deve essere comunicata per iscritto al ricorrente ed all'organo interessato. La decisione della Commissione di Garanzia è definitiva, ad eccezione dell'eventuale configurazione di una discriminazione nei confronti del soggetto giudicato che potrà, in questo caso, ricorrere alla Commissione di Garanzia confederale nazionale che decide, in via definitiva, nei successivi trenta giorni dal ricevimento del ricorso. La decisione deve essere comunicata per iscritto al ricorrente ed agli organi interessati.

Art. 17 - La Commissione di Garanzia - La Commissione di garanzia, nominata dal Consiglio nazionale, è composta da tre membri effettivi e due supplenti; elegge al suo interno un Presidente che la convoca. Nel caso di conflitti tra iscritti ed organismi e tra articolazioni territoriali del sindacato, sentite le parti decide a maggioranza. In caso di dimissioni o di decadenza dei suoi membri, il Consiglio nazionale provvederà alle sostituzioni nonché, qualora le dimissioni o la decadenza interessassero tre membri su cinque, alla elezione di una nuova Commissione. La carica di membro della Commissione di Garanzia è incompatibile con quella di membro del Coordinamento nazionale.

TITOLO IV - NORME AMMINISTRATIVE

Art. 18 - Finanziamento - Il finanziamento di USB P.I. si realizza con la contribuzione volontaria dei lavoratori. Le eventuali ulteriori esigenze finanziarie si potranno soddisfare mediante contributi volontari e sottoscrizioni. Nel regolamento economico il Consiglio nazionale regola la gestione finanziaria nell'osservanza dei seguenti principi generali:

1. fissazione di una cifra minima nazionale per il valore della quota tessera che il lavoratore iscritto versa;
2. fissazione della percentuale della quota iscritto da corrispondere ai vari livelli dell'organizzazione ;
3. automatismo di distribuzione delle risorse economiche.

Art. 19 – Patrimonio e Amministrazione - Il patrimonio di USB P.I. è costituito dalle quote versate dagli iscritti direttamente alla USB P.I.; da tutti i beni mobili e immobili acquisiti da USB P.I. o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo o causa; da proventi che siano realizzati attraverso la produzione editoriale o frutto delle iniziative culturali e sindacali; da ogni altro cespite, situazione o rapporto avente valore patrimoniale. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Locazioni e contratti di qualsiasi natura devono essere stipulati tassativamente a nome e per conto del sindacato. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Salvo quanto previsto nel precedente articolo 18, le strutture USB P.I. (Nazionale, Regionali, di Settore se aventi i requisiti) sono amministrativamente autonome e costituiscono dei propri fondi (derivanti dalle quote parte delle trattenute sindacali, ecc.), che devono renderle autosufficienti rispetto alle loro finalità. Il Coordinamento nazionale USB P.I. ha la facoltà, qualora vi siano motivate ragioni, di esercitare sulla struttura territoriale e/o Settore un controllo amministrativo, teso ad accertare regolarità ed efficacia della gestione con lo scopo di uniformare i migliori metodi amministrativi.

Art. 20 – Rendiconto economico - L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare 1 gennaio - 31 dicembre. Il rendiconto economico annuale è predisposto dal Coordinamento nazionale. Il Consiglio nazionale approva il rendiconto economico e finanziario del sindacato a livello nazionale. L'approvazione avviene a maggioranza semplice entro il 30 aprile dell'anno successivo. Una volta approvato il rendiconto economico e finanziario sarà depositato presso la sede del sindacato e a disposizione degli iscritti che ne fanno richiesta.

Art. 21 - I Tesorieri - I tesorieri sono eletti dal Coordinamento competente e si occupano dell'amministrazione del sindacato applicando le indicazioni del coordinamento che li ha eletti, hanno l'obbligo di ripartire le quote iscritte ai vari livelli territoriali e/o di settore nelle prescrizioni previste dal regolamento economico. Su delega del rappresentante legale nazionale il tesoriere nazionale apre e gestisce il conto corrente nazionale. Congiuntamente al rappresentante legale nazionale delega i tesorieri competenti a livello territoriale, all'apertura e alla gestione di conti correnti specifici. In presenza di gravi ed urgenti motivi e fino alla cessazione di essi, il tesoriere nazionale congiuntamente al rappresentante legale nazionale, previa delibera dell'esecutivo nazionale, revoca la delega al tesoriere competente a livello territoriale. Il tesoriere nazionale ne assume le funzioni pro tempore.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22 – Simbolo - USB P.I. assume il simbolo e la bandiera della Confederazione USB.

Art. 23 – Regolamento Interno nazionale - Il Regolamento Interno regola la vita interna di USB P.I. E' redatto e modificabile dal Coordinamento nazionale con maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti.

Art. 24 – Scioglimento di USB P.I. - Lo scioglimento del sindacato è deliberato da un congresso straordinario con una maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) degli aventi diritto. In caso di scioglimento il congresso straordinario delibera con la stessa maggioranza suddetta sulla devoluzione del patrimonio residuo ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 – Norma finale - Per quanto non specificatamente previsto nel presente Statuto, si rimanda alle normative legislative in materia.

Art. 26 – Disposizione provvisoria - In via sperimentale a al fine di dare ulteriore operatività e favorire lo sviluppo dell'azione sindacale nell'ambito territoriale, su proposta del singolo Coordinamento regionale, il Coordinamento nazionale di USB P.I. decide in merito alla costituzione di articolazioni provinciali della categoria.

Il segretario verbalizzante
Giulio Gini

Il rappresentante legale USB P.I.
Daniela Mencarelli



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 5 Tuscolano
N. <u>2669</u>
Serie <u>3</u>
Data <u>03/07/2017</u>
REGISTRATO CON EURO <u>200,00</u>
IL DIRETTORE